# COMUNE DI VIGONOVO Città Metropolitana di Venezia

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Campi di calcio siti a Vigonovo e Tombelle e Pista di Pattinaggio sita a Vigonovo.

Il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno 2016 presso la sede Municipale;

### TRA

la Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale dott.ssa Nardo Silvia nata a Vigonovo (VE) il 11.03.1966, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Vigonovo, C.F. 82001670270;

 $\mathbf{E}$ 

il Sig. Paride Candian nato a Dolo (VE) il 29.07.1971, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della A.S.D. Vigonovo Tombelle 07, con sede a Saonara (PD) in Via Vigonovese n. 116, C.F. 92198920289;

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione della G.C. n. 144 del 13.12.2016 sono stati impartiti gli indirizzi per il convenzionamento diretto con l'ASD Vigonovo Tombelle 07, in esecuzione di quanto disposto dalla L. R. 11.05.2015 n. 8;
- con determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale n. 224 del 23.12.2016 è stato approvato apposito schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune, concedente, e l'Associazione sportiva concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali;
- scopi comuni del concedente e del concessionario sono:
- salvaguardia dell'impianto sportivo;
- rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto;
- promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;

## SI' CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1

1) Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

### ART. 2

1) Il Comune di Vigonovo, concede alla ASD Vigonovo Tombelle 07 di seguito denominata concessionaria, che per mezzo del suo Legale Rappresentante sig. Paride Candian accetta, la gestione degli impianti sportivi campi di calcio siti a Vigonovo in via Roma e nella frazione di Tombelle in Via Montegrappa e pista di

pattinaggio sita a Vigonovo via Roma.

2) La gestione delle predette strutture interessa, oltre ai relativi impianti ed immobili, anche le adiacenti aree esterne, le pertinenze, il verde, gli arredi e le attrezzature in dotazione.

### ART. 3

- 1) Alla stipula della presente convenzione i relativi impianti sono consegnati alla concessionaria sulla base di apposito verbale, redatto in duplice originale, debitamente sottoscritto dai rappresentanti delle parti, da cui risulta:
- la ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature, arredi e pertinenze;
- la verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
- la descrizione analitica di quanto sopra, elencazione ed enumerazione di tutti gli immobili, i beni, gli accessori e le pertinenze;
- 2) Allo scadere della presente convenzione o in caso di sua anticipata risoluzione, la riconsegna degli impianti avviene previa redazione di analogo verbale, da cui risulti la sua riconsegna nelle stesse condizioni iniziali, salvo il normale deperimento per l'uso. In caso di ammanchi o deterioramenti non giustificabili con il normale uso, il Comune sì rivale mediante il deposito cauzionale di cui al successivo art. 13, salvo chiedere il risarcimento di maggiori danni.

#### ART. 4

1) L'esatta identificazione delle strutture sportive dedotte al precedente art. 2 e quindi dei relativi immobili, impianti, aree esterne adiacenti, pertinenze, verde pubblico, arredi ed attrezzature in dotazione è quella dedotta dall'apposito inventario in forma di verbale di consegna di cui al precedente art. 3.

## ART. 5

- 1) A far data dall'entrata in vigore della presente convenzione rimangono a cura e spese della concessionaria i seguenti oneri:
  - A -i costi delle varie forniture in rete (energia elettrica gas combustibile acqua telefono);.
  - B la custodia e la sorveglianza degli impianti sportivi, la manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi accessori e pertinenze, come meglio specificato nel "Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo" allegato alla presente convenzione. Per manutenzione ordinaria s'intende quell'insieme di interventi che riguarda la riparazione, il rinnovamento, la funzionalità e la sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità dei beni senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico;
- 2) Sono a carico dell'amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria, come definite dall'U.T.C., gli investimenti e le migliorie.
- 3) l'amministrazione comunale si obbliga altresì a riconoscere alla concessionaria un rimborso sulle spese sostenute per le causali di cui al precedente comma lettera A, pari al 60 %.

Tale rimborso avverrà con cadenza trimestrale entro il mese successivo ad ogni semestre e comunque a seguito della presentazione all'Ufficio Sport delle fatture quietanziate. L'erogazione di tali somme a rimborso non esclude l'eventuale accesso del concessionario ad ulteriori sovvenzioni per specifici progetti sportivi da parte del Comune di Vigonovo.

4) l'Amministrazione comunale eroga altresì un contributo annuo di euro 7.000,00 in favore della concessionaria, a fronte degli oneri previsti al comma1, punto B) del presente articolo. L'erogazione avverrà in via subordinata alla presentazione, da parte della concessionaria, entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza della convenzione, della seguente documentazione: Bilancio preventivo per anno solare; elenco delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria nell'annualità precedente; assetto societario (Organigramma del direttivo e elenco atleti suddivisi per formazione e categoria); copia delle iscrizioni delle squadre ai campionati federali; tariffe massime applicabili all'utilizzo da parte di terzi dell'impianto.

Il concessionario è tenuto altresì a trasmettere il bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Eventuali contributi eccedenti lo scostamento fra uscite ed entrate del bilancio, saranno trattenuti dai rimborsi di cui al comma 3) del presente articolo.

5) A fronte della concessione dell'impianto in parola, il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo di euro 150,00, da versare al Comune per la prima annualità al momento della sottoscrizione, e per le successive entro il mese di gennaio.

## ART. 6

- 1) La concessionaria si obbliga a non apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale. Saranno acquisiti al patrimonio comunale i beni stabilmente incorporati ad ogni impianto, nonché le attrezzature ed i beni mobili durevolmente destinati al servizio dello stesso da parte della concessionaria.
- 2) Resta inteso che qualsiasi intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo le normative vigenti e che eventuali opere e interventi che non rispettino le prescrizioni sopracitate dovranno essere abbattuti ed il tutto ripristinato nello stato originario.
- 3) Nell'ambito dell'ordinaria manutenzione la concessionaria dovrà provvedere senza difetto o ritardo a tutte le riparazioni occorrenti ed alla sostituzione del materiale che si fosse reso inservibile. Il materiale usato in sostituzione di quello esistente, deteriorato, dovrà essere uguale o avere requisiti simili di forma e qualità. In ogni caso, per l'uso di materiale diverso dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione all' U.T.C.
- 4) Rimane comunque l'onere alla concessionaria di segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione ogni necessità ed esigenza e di dare ogni collaborazione ai tecnici comunali sia per la predisposizione di perizie e relazioni, sia alle ditte o ad altro personale che dovrà effettuare gli interventi per conto del Comune. Nel caso che detti interventi richiedano la temporanea chiusura degli impianti (o parte di essi) la concessionaria non potrà accampare pretesa alcuna verso il Comune.

### ART. 7

1) La concessionaria, a propria cura e spese, potrà altresì apportare migliorie,

ossia interventi che non sono compresi nella definizione di manutenzione straordinaria, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto delle prescrizioni e modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare l'art. 26 della L. R. 8/2015 ed il D. Lgs. 50/2016. Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti condizioni:

- a) dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comune, accompagnando la domanda con un progetto ed un preventivo di spesa dei lavori, corredato da tutti i pareri necessari a norma di legge;
- b) la medesima concessionaria sarà il committente dei lavori con tutti gli obblighi inerenti a tale stato;
- c) il Comune eserciterà il diritto di vigilanza sull'esecuzione delle opere attraverso il proprio ufficio tecnico.
- 2) Verificate le opere realizzate ed i costi sopportati dalla concessionaria, il Comune potrà riconoscere alla stessa un contributo a parziale o totale rimborso delle spese, di cui al 1° comma, analogamente alle spese per le attività descritte al successivo art. 9.
- 3) Qualsiasi danno riscontrato durante o dopo l'utilizzo degli impianti, sia esso causato da pubblico o utenti sportivi, va addebitato alla concessionaria, che potrà rivalersi sul singolo che lo ha causato per propria colpa. Nel caso di guasti ed anomalie imprevedibili che comportano l'interruzione degli impianti, le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da arrecare il minor disagio possibile agli utenti. Ove possibile, la concessionaria dovrà avvertire tempestivamente gli utenti stessi delle interruzioni, ferma restando la competenza della spesa sulle parti interessate.

#### ART. 8

1) Fanno carico al Comune le spese per la manutenzione straordinaria, riconosciuta come tale dall' U.T.C., salvo che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza nella sorveglianza o nella manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico della concessionaria, con eventuale rivalsa sull'autore. Per interventi urgenti la concessionaria potrà provvedere direttamente, previa deliberazione autorizzativa del competente organo comunale, che provvederà poi al successivo rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e comprovati.

### ART. 9

- 1) La concessionaria dovrà, su richiesta del Comune, promuovere e coordinare alcune iniziative di promozione dell'attività sportiva.
- 2) Detta attività rientra tra i compiti della concessionaria che non potrà richiedere compensi o retribuzioni specifiche.

### **ART. 10**

1) Il Comune ha piena facoltà di organizzare od autorizzare terzi alla tenuta di manifestazioni sportive, culturali, sociali o ricreative presso la pista di pattinaggio di via Roma previa comunicazione alla Concessionaria; per quanto riguarda i campi da calcio, le attività di iniziativa comunale od autorizzate dal Comune saranno concordate, ove possibile, con la

#### Concessionaria

2) Il concessionario si impegna a comunicare annualmente (alla stipula della presente convenzione e successivamente in relazione all'anno sportivo che inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio) le tariffe massime da questi applicate ai terzi utenti degli impianti sportivi, per la presa d'atto da parte dell'Amministrazione. Le predette tariffe dovranno essere contabilizzate dal soggetto concessionario in regola con gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali stabiliti dalla normativa vigente. Il concessionario si impegna a pubblicare negli appositi spazi di affissione le tariffe per l'utilizzo da parte di associazioni e gruppi.

### **ART. 11**

- 1) La concessionaria può utilizzare le strutture sportive dedotte in convenzione per esercitare la propria attività sociale. Compatibilmente con le proprie esigenze deve altresì mettere a disposizione gli impianti a titolo oneroso a terzi che ne facciano richiesta, senza alcuna discriminazione di età, sesso, religione, appartenenza politica, estrazione o condizione sociale ed economica, secondo modi, condizioni e tariffe preventivamente approvati dalla Giunta Municipale o dall'Assessore delegato.
- 2) La concessionaria si impegna a garantire l'apertura con accesso gratuito all'impianto Pista di pattinaggio. Potranno essere disciplinati gli orari di ingresso garantendo almeno otto ore il sabato ed otto ore la domenica, fatte salve brevi interruzioni durante l'anno. La concessionaria si impegna ad installare a propria cura un cartello recante le prescrizioni che gli utenti dell'impianto devono rispettare in materia di sicurezza e ausili di protezione.
- 2) Negli impianti sportivi Campi di Calcio di Vigonovo e Tombelle la concessionaria può altresì ammettere, nei limiti consentiti, la presenza di spettatori paganti, purché in regola con le autorizzazioni e gli adempimenti di legge. I relativi introiti sono riscossi ed acquisiti dalla concessionaria. Nella pista di pattinaggio non potranno avere luogo manifestazioni sportive e non sarà ammessa la presenza del pubblico.
- 3) E' fatto assoluto divieto alla concessionaria, pena la risoluzione automatica della presente convenzione, di sub concedere, anche in parte, o di fatto, in via informale, la gestione degli impianto a terzi.

## **ART. 12**

- 1) La concessionaria s'impegna ad utilizzare le strutture sportive dedotte in convenzione solo in relazione agli usi per le quali sono destinate e comunque consentiti. L'uso deve avvenire con tutte le cautele necessarie in rapporto al tipo di attività e manifestazioni consentite con l'osservanza delle prescrizioni, specialmente in materia di pubblica sicurezza, che limitano e regolano lo svolgimento delle attività sportive e l'accesso di spettatori in relazione alla tipologia degli impianti.
- 2) Il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, interamente e senza riserve od eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno delle strutture sportive. La concessionaria risarcirà pertanto i danni che dovessero verificarsi a chiunque, comunque provocati. Ciò vale anche per i danni arrecati alle strutture sportive.
- 3) Il Comune sarà altresì sollevato dal far eseguire i controlli e dalle

responsabilità conseguenti all'ammissione all'esercizio di attività sportive di soggetti non idonei o privi dei prescritti accertamenti sanitari, essendo tali verifiche a carico della concessionaria.

#### **ART. 13**

- 1) Ai fini indicati al precedente art. 12 ed a garanzia degli obblighi contrattuali la concessionaria ha prodotto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell'importo di €. 1.000.000,00 ed una ulteriore distinta polizza per danni che potrebbero essere causati alle strutture a seguito incendi, atti dolosi e/o colposi da parte di chiunque, per l'importo di € 542.279,74.
- 2) Copia della polizza dovrà essere presentata .al momento della sottoscrizione della convenzione e successivamente rinnovata e presentata per ogni anno di vigenza della convenzione.

### **ART. 14**

1) Relativamente all'eventuale attivazione di un esercizio per la somministrazione di bevande (bar) all'interno degli impianti, la concessionaria, qualora non sia titolare delle prescritte licenze ed autorizzazioni, potrà, su autorizzazione dell'Amministrazione, consentire a terzi la gestione del servizio, rimanendone responsabile in solido. In proposito il Comune non assume maggiori obblighi di quelli che per legge gli incombono e quindi non intende costituirsi in nessun modo depositario delle provviste, mobili, attrezzi e quant'altro possa essere tenuto nel bar, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario e dell'eventuale terzo. Gli orari di apertura e chiusura dei bar devono i primi non anticipare, i secondi non posticipare i relativi orari di inizio e fine delle manifestazioni ed attività sportive che sono effettuate nell'ambito dell'impianto.

### **ART. 15**

1) Il personale del Comune può in qualsiasi momento accedere agli impianti, accertare il buon andamento del servizio e la regolare conduzione, anche tecnologica, degli impianti, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari senza che la concessionaria possa opporre ostacoli o difficoltà di sorta.

### **ART. 16**

1) La concessionaria si obbliga ad annotare quotidianamente, in apposito registro, le eventuali tariffe riscosse da terzi e a renderlo visibile in ogni momento al personale del Comune. La concessionaria è responsabile e garante della corretta tenuta della contabilità, ai fini fiscali e a norma di legge, concernente la gestione delle attività dedotte nella presente convenzione. Ogni utile o perdita della gestione è a favore o a carico della concessionaria. Il Comune si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la contabilità della concessionaria, tramite un funzionario a ciò incaricato che avrà libero accesso a tale documentazione.

La concessionaria si obbliga a trasmettere al Comune copia dei propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dall'approvazione.

### **ART. 17**

1) Il servizio di gestione degli impianti non può essere sospeso o abbandonato dalla concessionaria senza preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione, documentandone le ragioni.

#### **ART. 18**

1) I proventi dell'eventuale pubblicità in qualsiasi forma esercitata all'interno degli impianti spettano alla concessionaria. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la relativa imposta di pubblicità, come previsto per legge.

## **ART. 19**

1) Un uso degli impianti diverso da quelli per i quali sono destinati o l'inadempienza da parte della concessionaria di uno qualsiasi degli obblighi assunti con la presente convenzione darà luogo alla sua risoluzione, che diviene operativa di diritto, senza bisogno di preavviso, in seguito al solo atto di notifica.

## **ART. 20**

- 1) La presente convenzione scade il 31.12.2019, ed è eventualmente prorogabile, a seguito di formale pronunciamento delle parti a cura dei rispettivi organi competenti.
- 2) In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 8/2015, il termine potrà essere prorogato in caso di migliorie agli impianti, debitamente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.
- 3) Allo scadere della convenzione la concessionaria ed i suoi aventi causa non potranno avanzare alcuna pretesa o richiesta di indennità a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione concessa, in particolare indennità di avviamento, per migliorie od interventi o quant'altro di assimilabile, compresa l'eventuale gestione del bar.

## ART. 21

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti la redazione della presente convenzione sono a carico della concessionaria.

### **ART. 22**

1 Alla presente convenzione sono allegato il "Piano di utilizzo" ed il "Piano di conduzione tecnica dell'impianto" che il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara di conoscere ed accettare.

PER IL COMUNE DI VIGONOVO f.to Dr.ssa Silvia Nardo PER LA CONCESSIONARIA
Il Presidente
f.to Paride Candian